

Anno nuovo: eccoci già **IN PISTA**

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

Per una corretta applicazione del DM 329/04, con una panoramica sui pareri interpretativi già formulati dal ministero dello Sviluppo Economico relativamente agli apparecchi semplici a pressione. Un commento ai chiarimenti forniti, in merito, dalla Circolare 2 marzo 2005, n. 2117. Questi i temi normativi sinteticamente illustrati nell'articolo, che ricorda anche la costante attività informativa, formativa e di consulenza svolta da Animac.

Buon anno! E' questo l'augurio - tradizionale ma sincero - che Animac desidera trasmettere ai propri soci, ai lettori e a tutti quanti ci seguono con costante dedizione e interesse. Non sembra vero, ma è passato anche il 2009, anno di grande crisi, di cambiamenti globali a livello economico e produttivo, ma anche di logistica della produzione.

Non ci siamo fermati

Noi, Animac, non ci siamo fermati. Assolutamente no. Anzi, siamo stati ospiti di convegni organizzati da grandi e importanti gruppi di settore, abbiamo preso accordi per offrire convenzioni con installatori interessati alle nostre iniziative, abbiamo prestato la nostra esperienza nei casi

in cui ci è stata richiesta. Siamo orgogliosi di questo. Lo siamo perché continuiamo a ricevere richieste di informazioni e di risoluzione di problematiche inerenti l'impiantistica.

Ma non solo. Siamo stati chiamati quali consulenti di parte in attività in cui avremmo preferito trovare un giusto accordo piuttosto che individuare una linea di divisione, stiamo individuando, con l'aiuto anche di voi lettori e addetti ai lavori, nuovi settori di attività riguardanti l'aria compressa e la sicurezza legata agli impianti in pressione.

Come, per esempio, l'antincendio, il cui argomentare sembra ancora prematuro, mentre si tratta di una problematica quanto mai attuale e reale ed è già stata individuata e risolta da

una ditta della laboriosa Emilia Romagna, i cui temi trattati saranno presenti anche su queste pagine.

Ancora su DM 329/04...

Intanto, a titolo di approfondimento, proponiamo una "corretta applicazione del DM 329/04", con panoramica sui pareri interpretativi già formulati dal ministero dello Sviluppo Economico relativamente agli apparecchi semplici a pressione.

I recipienti semplici in pressione, di cui al Dlgs 311 del 27/09/91, fatta eccezione per quelli aventi capacità minore o uguale a 25 litri e, se con pressione minore o uguale a 12 bar, aventi capacità minore o uguale a 50 litri, rientrano nel campo di applicazione del DM 329/04.

Per tali recipienti, è richiesta la dichiarazione di messa in servizio (secondo l'art. 6 del DM 329/04), con esclusione del controllo di messa in servizio per quelli aventi pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto (pressione*volume) minore di 8.000 bar*litro (art. 5 par. 1, comma c).

Relativamente alla riqualificazione periodica di questi componenti (verifiche di integrità e verifiche di funzionamento), è da segnalare che l'esclusione, di cui al paragrafo 1 comma a) dell'art. 11, riguarda solo i recipienti che non sono soggetti a fenomeni di corrosione interna o esterna, purché la pressione PS sia minore o uguale a 12 bar e il prodotto PS per Volume V non superi i 12.000 bar*litro.

In merito, è da segnalare che questi componenti, quando costruiti in acciaio al carbonio, sono normalmente soggetti a tali fenomeni (sia internamente sia esternamente) e, pertanto, l'applicabilità di questa esclusione è legata agli specifici provvedimenti adottati per il recipiente in questione (per esempio, zincatura e/o verniciatura sia interna sia esterna) e a quanto indicato sul manuale d'uso e manutenzione del fabbricante.

...e Circolare 2 marzo 2005

E' inoltre da segnalare che la Circolare 2 marzo 2005, n. 2117 (GU 58 dell'11/03/05), ha chiarito che, con l'entrata in vigore del regolamento 1 dicembre 2004, n. 329, "l'utilizzazione in atti amministrativi di riferimenti allo storico Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824, non appare più compatibile con il nuovo quadro legislativo". Rientrano, ovviamente, tra questi, anche i riferimenti al DM 21 maggio 1974. Pertanto, gli "esoneri" e le "scadenze", di cui al Decreto suddetto, perdono la loro validità e non possono più essere concessi (né dall'Ente previsto dalla legislazione previgen-

te, né dagli attuali soggetti preposti) sulla base della previgente legislazione, dopo l'entrata in vigore del DM 329/04.

Tuttavia, in conformità al comma 5 dell'art. 10, il ministero per lo Sviluppo Economico ha facoltà di autorizzare ispezioni alternative o con periodicità differenti da quelle di cui agli allegati A e B del Decreto suddetto, salvo quanto previsto nelle istruzioni per l'uso rilasciate dal Fabbricante dell'attrezzatura purché tali da garantire un livello di protezione equivalente sulla base dell'esame della documentazione tecnica allegata alla richiesta dell'utilizzatore.

Da fissare nella testa

Quanto sopra può essere riassunto nei seguenti punti:

- tutti i recipienti in pressione in esercizio che rientrano nel campo di applicazione del DM 329/04 (compresi quelli oggetto di precedenti esoneri) devono essere classificati in accordo al Dlgs n. 93/2000 e sottoposti alla riqualificazione periodica di cui all'allegato B del DM 329/04 (verifica di integrità ogni 10 anni e verifica di funzionamento, rispettivamente, ogni 3 anni per i recipienti corrispondenti alle categorie III e IV, e 4 anni per i recipienti corrispondenti alle categorie I e II);
- per quanto riguarda l'esenzione dalla riqualificazione periodica (di cui all'art. 11, par. 2, comma a) per i recipienti in acciaio al carbonio, risultano determinanti le protezioni (sia interne che esterne) adottate oltre alle prescrizioni del Fabbricante nel manuale d'uso. A livello generale, si segnala che un recipiente di questo materiale non protetto internamente non potrà beneficiare di tale esclusione;
- la dichiarazione di messa in servizio è richiesta per tutti i recipienti rien-

tranti nel campo di applicazione, compresi quelli per i quali non è previsto il controllo di messa in servizio (art. 5, comma c). Detta dichiarazione deve essere inviata all'Ispepl e alla Asl/Usl secondo le modalità di cui all'art. 6. Limitatamente ai recipienti esclusi dal controllo di messa in servizio, la dichiarazione consente di attivare l'attrezzatura a condizione che l'utilizzatore attesti quanto richiesto al comma 4 dallo stesso articolo 6.

Italia bacchettata...

In conclusione, a completamento di quelle che sono le informazioni sulla attuazione della normativa vigente in tema di apparecchiature in pressione, si ricorda che più volte è stato fatto notare come in Italia non ci sia ancora una corretta applicazione della stessa e che questo non significa che non esistano sanzioni.

Infatti, sia per l'utilizzatore finale sia per l'Installatore (il cui ruolo lo fa, di fatto, diventare Fabbricante delle attrezzature vendute, con tutti gli oneri annessi e connessi del caso: marcatura CE, analisi di rischio, Fascicolo Tecnico...), sono previste condanne in sede civile e in sede penale, così come l'Unione Europea bacchetta lo Stato Italiano per il ritardo nell'applicazione della norma.

Quando alle conferenze, cui Animac viene invitata a partecipare, si riscontra la totale o quasi assenza di informazione circa le attività normative nel settore degli apparecchi in pressione. Viene sempre da chiedersi e pensare: ma perché stanno ancora aspettando? Fortunatamente, Animac è a disposizione. Ma i miracoli non sono ancora previsti. E quando chi dovrebbe eseguire i controlli blocca un impianto, allora sì che ci vorrebbe davvero un miracolo. Ma chissà che, col nuovo anno...